



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.113

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - APPROVAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTISEI**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **21:00**, nel Palazzo Municipale, in sessione Straordinaria si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sindaco	Sì
LAMBERTO CHIARA	Vice Sindaco	Sì
FIUME TERESA	Assessore	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Assessore	Sì
ROLLE' MICHELE	Assessore	Sì
Totale Presenti		5
Totale Assenti		0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Dato atto che i componenti della Giunta Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l'applicativo "GoToMeeting" su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale da svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con Decreto Sindacale n. 8/2020, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BOCCARDO STEFANO**, nella sua qualità di Sindaco - Presidente -assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n° 122 del 24/11/2020 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - APPROVAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”**

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile rilasciati dal Responsabile reggente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta n° 122 del 24/11/2020 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - APPROVAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”**

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 122

GIUNTA COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 24/11/2020

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - APPROVAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Considerato che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto entro il 30 settembre 2019 con riferimento all'esercizio 2018;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono approvare due elenchi distinti concernenti:

1) **Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica:** gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) **Elenco 2 - Perimetro di consolidamento:** gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) *irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;*

sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate

Rilevato che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale.

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 06.09.2019 con la quale sono stati aggiornati i due elenchi degli enti appartenenti al Gruppo nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento 2018 precedentemente approvati;

Dato atto che alla data odierna gli elenchi degli enti appartenenti al gruppo risultano invariati;

Confermato che al 31.12.2019 il Comune di Candiolo possiede le seguenti partecipazioni:

	Società / Organismo partecipato - Denominazione	Identificativo fiscale	Capitale sociale / Fondo di dotazione (€)	Sede	Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2019	Classificazione	Finalità
1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14)	07253300011	10.111.541,76*	Via Cagliero 31/3L Carignano	2,00 %	Ente strumentale partecipato	Avente ad oggetto sociale l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 l. R.

							Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta del gestore del servizio ed esercita i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni.
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	94035580011	796.617,53*	V. Cacciatori 21/12 Nichelino	7,00 %	Ente strumentale partecipato	Avente ad oggetto sociale la gestione dei servizi a rilevanza sociale previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 22 della L.R. 13 aprile 1995 n. 62 (art. 21 della finanziaria 2008 regionale L. 23.5.2008 N. 12)
3	AUTORITA' D'AMBITO N. 3 TORINESE (ATO 3)	07253300011	1.195.748*	V. Cagliero 31/3 Carignano	0,16 %	Ente strumentale partecipato	Associazione tra 307 Comuni del territorio della Città Metropolitana di Torino che rappresenta l'ente di governo d'ambito cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrativo ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
4	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PIEMONTESE	97639830013	1.450.000,00*	C.so Marconi 10 Torino	0,104988 %	Ente strumentale partecipato	Avente ad oggetto la gestione associata delle funzioni in materia di trasporti secondo le previsioni dell'art. 8 della legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 nella forma di consorzio tra Regione ed enti locali interessati.
5	SOCIETA'	07937540016	345.533.761,65	C.so XI	0,05571 %	Società partecipata	Società individuata

METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA)			Febbraio 14 Torino		“in house”	dall'autorità di bacino per la gestione del servizio idrico integrato (che rappresenta il servizio pubblico di fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione)
---	--	--	--------------------------	--	------------	--

* Trattasi del fondo di dotazione e non del capitale sociale

Visto il raffronto tra i dati del Rendiconto 2019 del Comune di Candiolo e quelli dei bilanci chiusi al 31/12/2019 degli organismi partecipati dopo aver acquisito tutti i bilanci di esercizio degli organismi partecipati chiusi alla data del 31.12.2019 ai fini della redazione del quarto bilancio consolidato del Comune di Candiolo relativo all'esercizio finanziario 2019.

Richiamati i due elenchi sopra citati approvati con propria deliberazione nr. 123 del 06.09.2019 concernenti:

1. **Elenco A):** Enti, aziende e società che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. **Elenco B):** Enti, Aziende e Società, Componenti del GAP, compresi nel Bilancio Consolidato del Comune di Candiolo (c.d. Area di Consolidamento o **Perimetro di consolidamento**).

Preso atto della deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR della Corte Dei Conti contenente le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018 con la quale chiarisce che: *“L'attuale formulazione del principio contabile supera le rilevate criticità, sotto il duplice profilo della riduzione della soglia di rilevanza e dell'inclusione necessaria delle società in house”* sottolineando che *“Specifico impulso è stato dato dalla Corte per l'affinamento del concetto di “significatività” e “rilevanza” dei bilanci da consolidare, in relazione alle criticità evidenziate dalle Sezioni regionali (Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP) e dalla Sezione autonomie, nelle proprie linee di indirizzo e con monitoraggi ad hoc (Sezione autonomie, deliberazioni nn. 14/SEZAUT/2017/INPR; 9/SEZAUT/2016/INPR e 27/SEZAUT/2016/FRG, par. 1.3.3 e par. 3.7; 4/SEZAUT/2015/INPR).”*

Vista, inoltre, la risposta alla domanda n. 1.2 contenuta della Nota metodologica al questionario linee guida sul bilancio consolidato allegata alla deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR della Corte Dei Conti sopra richiamata ed in particolare all'esempio riportato di seguito trascritto: *[Esempio: Se l'organo di revisione, nella compilazione del questionario, ha indicato quale esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo “società in house”, è evidente che ai sensi del Principio contabile l'Ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento].*

P R O P O N E

- 1- **Di approvare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l' **Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Candiolo** per l'anno 2019, di seguito riportato, recante i seguenti organismi/società partecipate:

	Società / Organismo partecipato - Denominazione	Identificativo fiscale	Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2019	Classificazione
1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14)	07253300011	2,00 %	Ente strumentale partecipato
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	94035580011	7,00 %	Ente strumentale partecipato
3	AUTORITA' D'AMBITO N. 3 TORINESE (ATO 3)	07253300011	0,16 %	Ente strumentale partecipato
4	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PIEMONTESE	97639830013	0,104988 %	Ente strumentale partecipato
5	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA)	07937540016	0,05571 %	Società partecipata "in house" e organismo capogruppo di un gruppo di imprese

2- Di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l' **Elenco 2 - Perimetro di consolidamento del Comune di Candiolo**, di seguito riportato, recante i seguenti organismi partecipati:

	Denominazione	Identificativo fiscale	Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo (Torino) al 31.12.2019	Classificazione	Metodo di consolidamento utilizzato
1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14	07253300011	2,00 %	Ente strumentale partecipato	Metodo proporzionale

	(COVAR 14)				
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	94035580011	7,00 %	Ente strumentale partecipato	Metodo proporzionale
3	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA)	07937540016	0,05571 %	Società partecipata “in house” e organismo capogruppo di un gruppo di imprese	Metodo proporzionale

- 3- Di precisare** che tale versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato 2019 del Comune di Candiolo il quale sarà:
- composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione);
 - predisposto facendo riferimento all'Area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;
 - approvato entro il 30 novembre 2020 ai sensi dell'art 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio), che ha disposto il **differimento**, dal 30 settembre **al 30 novembre 2020**, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019;
- 4- Di trasmettere** copia della presente deliberazione agli organismi e società partecipate oggetto di consolidamento ed al Revisore dei Conti del Comune di Candiolo;
- 5-** Per ragioni di urgenza relativi alla prossima scadenza del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte dl Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
BOCCARDO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE